

R.G. n. 85-1/2023 RUOLO PROCEDIMENTO UNITARIO



IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO FALLIMENTARE

DECRETO EX ART. 70 D.LGS. 14/2019 (e succ. mod. ed integrazioni)

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Il Giudice, dott.ssa Sara Trabalza,

Letta la proposta formulata ai sensi degli artt. 67 e seg.ti del d.lgs. 14/2019 da **DI GENNARO WALTER** nato a Napoli il 04.05.1970 (c.f.: DGNWTR70E04F839N) e residente in Trevi (PG) in Via dei Giardini snc in persona dell'Amministratore di sostegno Sig. Di Gennaro Francesco nato a Napoli il 04.10.1963 (c.f.: DGNFNC63R04F839N) e residente a Roma Via Casal Tidei n. 57, giusto provvedimento di nomina del 12.09.2023 e giuramento in pari data (R.G. 641/2022 V.G.), rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio separato e congiunto al presente ricorso e previa autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto del 30.10.2023 (R.G. n. 641/2022-3 V.G.) dall'Avv. Cinzia Fazi (C.F.: FZACNZ70D41D6530) del foro di Spoleto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Foligno (PG) Via Antonio Da Sangallo n. 17/P. L'Avv. Cinzia Fazi;

ritenuto come la stessa soddisfi i requisiti di cui agli artt. 67, 68 e 69 del d.lgs. 14/2019;

ritenuta la propria competenza, trattandosi di procedimento che, ai sensi dell'art. 67 d.lgs. citato si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica;

ritenuto che nella fase preliminare di ammissione il Tribunale debba valutare la sussistenza dei presupposti giuridici (soggettivi ed oggettivi) richiesti dalla legge per ammissione alla procedura e, dunque, la qualifica di consumatore, la conformità del piano a disposizioni inderogabili di legge, nonché la correttezza formale e la completezza della documentazione allegata al ricorso;

osservato, dunque, che:

- a) Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale svolta;
- b) non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né risulta avere beneficiato della esdebitazione per due volte ovvero non risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode ai sensi dell'art. 69 comma 1 del d.lgs. 14/2019, alla luce delle circostanze analiticamente esposte in ricorso;
- c) Il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza relativi a debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, come attestato dalla relazione del professionista nominato



Dott.ssa Lorena Marcugini; lo stesso, infatti, ai sensi dell'art. 2 lettera b) del d.lgs. citato, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, per quanto chiarito in ricorso;

- d) non risultano posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

considerato che la relazione particolareggiata del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini, ai sensi dell'art. 68 comma 2 d.lgs. 14/2019, lettere a), b), c) e d) contiene la indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; rilevato, ancora, come la domanda proposta risulti completa dei documenti di cui al comma 2 dell'art. 67 d.lgs., indicando: tutti i creditori, con specificazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (assenti); la consistenza e la composizione del patrimonio; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione specifica di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

Visto l'art. 70 d.lgs. 14/2019, ritenuto come la proposta ed il piano presentati siano ammissibili

DISPONE

Che sia data pubblicazione di entrambi (proposta e piano) sul sito internet <http://fallimentispoletto.com> e che ne sia data, altresì, comunicazione entro trenta giorni, a cura del professionista nominato in luogo di OCC, a tutti i creditori (comprendendovi anche Agenzia Entrate Riscossione Campania, esclusa dalla relativa compagine).

AVVISA CHE

Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, i creditori devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

DISPONE CHE

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 del d.lgs. 14/2019 (ovvero entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni da parte dei creditori), il professionista nominato in luogo di OCC, Dott. ssa Lorena Marcugini, sentito il debitore, riferisca al giudice, mediante relazione scritta e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie, trasmettendo le eventuali osservazioni pervenute dai creditori secondo le modalità di cui al citato comma 3.

RISERVA

All'esito degli adempimenti di cui ai punti che precedono la decisione in relazione alla eventuale omologazione del piano.



AVVISA CHE

ai sensi dell'art. 70 comma 7 d.lgs. 14/2019 *“Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. 8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51”* e che, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione *“..In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti”*.

DISPONE

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano ed attualmente pendenti a carico del ricorrente, oltre che il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

la sospensione, altresì, degli effetti dei contratti di finanziamento in essere, ivi compreso quello riferito alla cessione del quinto dello stipendio n. 9945675 in favore di Unicredit S.p.a. nonché quello relativo a Prexta n. 213694, che danno entrambi origine a trattenute sullo stipendio per cessione del quinto dello stipendio e per delega di pagamento;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 d.lgs. 14/2019, la sospensione, ai soli effetti, del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o da privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855 commi secondo terzo del codice civile;

DISPONE

il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da parte del debitore

AVVISA CHE

Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. In tal caso, le istanze possono essere presentate anche da un creditore o dal pubblico ministero.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai ricorrenti ed al professionista nominato.

Spoletto, 29.11.2023

Il Giudice del.

Dott.ssa Sara Trabalza

